

Codice A1907A

D.D. 20 gennaio 2016, n. 22

Integrazione e modifica al Bando "Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente" approvato con Determinazione n. 797 del 13.11.2015.

Vista la Determinazione n. 797 del 13.11.2015 con la quale è stato tra l'altro approvato il Bando "Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente";

visto in particolare quanto indicato a pagina 26 del sopra citato Bando, al paragrafo 6.2. Sostenibilità finanziaria, laddove si afferma che:

dovrà essere verificata la seguente condizione (riportata nel modello 6):

Verifica sul patrimonio netto dell'impresa, secondo la seguente formula:

$$PN > \frac{CP - C}{2}$$

dove

PN = Patrimonio netto.

Considerata la necessità di una definizione più specifica della dicitura "Patrimonio Netto" al fine di introdurre ulteriori elementi di evidenza e di efficace applicazione della verifica di sostenibilità finanziaria;

considerate, altresì, le tipologie di soggetti potenzialmente partecipanti al bando e ritenuto che, tra queste, le imprese di nuova costituzione non siano del tutto rappresentate nella definizione della condizione da verificare, in ordine alla capacità finanziaria;

valutata, pertanto, l'opportunità di precisare la dicitura utilizzata, al fine di individuare una definizione più efficace, integrando il Bando regionale Piattaforma tecnologica fabbrica Intelligente", approvato con Determinazione Dirigenziale n. 797 del 13.11.2015, inserendo al paragrafo 6.2. Sostenibilità finanziaria del Bando - pagina 26, in corrispondenza della parola "Patrimonio netto":

- la seguente definizione:

"Patrimonio netto della singola impresa quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato, nei termini obbligatori previsti annualmente dalla legge e dall'Agenzia delle Entrate, presso la CCIAA alla data di presentazione della domanda";

- la seguente nota:

"Per le imprese di nuova costituzione, in luogo del PN, si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo, verificabile da visura, qualora alla data di presentazione della domanda non sia ancora avvenuto il deposito del bilancio relativo al primo esercizio. Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare, sarà necessario fare riferimento ai quadri RE, RF e RG del modello Unico predisposti sulla base di un bilancio redatto da un professionista abilitato secondo le disposizioni normative vigenti. Ad incremento di PN potranno essere considerati: a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, nei termini di legge previsti, presso la CCIAA, che risulti deliberato e attestato da atto notarile registrato depositato presso la CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda, oppure, b) eventuali versamenti

in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato e depositato, nei termini obbligatori previsti dalla legge e dall'Agenzia delle Entrate, presso la CCIAA, risultanti da contabile bancaria.”;

Ritenuto, inoltre, necessario, con analogo intento chiarificatore ed in applicazione dell'art. 1 comma 4 lettera a del “Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato”, puntualizzare che sulla base della giurisprudenza Deggendorf sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che siano stati destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;

valutata, pertanto, al fine di non dare adito ad ambiguità, l'opportunità di specificare il paragrafo 6.3 Clausola Deggendorf nel seguente modo:

“Sono esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (c.d. Clausola Deggendorf – in applicazione dell'art. 1 comma 4 lettera a del Regolamento (CE) n. 651/2014).”

Visto l'impegno indicato al paragrafo 5.10 del bando in oggetto di attivare in fase di presentazione del progetto definitivo un numero di assunzioni minime nell'ambito del contratto di apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca corrispondenti alle diverse fasce di investimento;

ritenuto opportuno prevedere, oltre ai percorsi accademici di specializzazione elencati al suddetto paragrafo, la possibilità di avviare percorsi di Alta Formazione e di Ricerca per il conseguimento del diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);

tenuto conto che, restando invariate le altre condizioni previste dal paragrafo 5.10 del sopra citato bando occorre:

- a) aggiungere all'elenco previsto a seguito del paragrafo “La disciplina regionale, definita di intesa tra le parti sociali e gli Atenei piemontesi, renderà disponibile i percorsi accademici e di specializzazione di seguito indicati.” il punto specifico su “Apprendistato per il conseguimento del diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- b) inserire successivamente alla parte di cui sopra, la seguente integrazione: “L'offerta formativa potrà essere realizzata dagli Atenei o dagli Istituti Tecnici Superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 operanti in Piemonte nell'ambito della programmazione regionale”;
- c) aggiungere all'elenco previsto a seguito del paragrafo “Gli apprendisti saranno assunti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Job Acts) e dei relativi decreti attuativi. La disciplina contrattuale prevede:”, le specifiche “o Istituto Tecnico Superiore” nel primo punto elenco, e “o dell'Istituto Tecnico Superiore” e “o dall'Istituto Tecnico Superiore” nel secondo punto elenco;
- d) aggiungere, al paragrafo 5, successivamente a “formazione interna, ovvero presso l'impresa, ed esterna, ovvero presso l'Ateneo” l'integrazione “o presso l'Istituto Tecnico Superiore”;
- e) aggiungere al paragrafo 8, prima di “e non costituisce aggravio burocratico per l'impresa” l'integrazione “o Istituto Tecnico Superiore”
- f) sostituire il paragrafo 7:

“L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna, ovvero presso l’impresa, ed esterna, ovvero presso l’Ateneo. Per favorire l’integrazione formativa nei due contesti, lavorativo e accademico, operano in forma coordinata il tutor aziendale e il tutor accademico anche al fine di favorire l’inserimento dell’apprendista nell’impresa.” con il seguente:

“L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna, ovvero presso l’impresa, ed esterna, ovvero presso l’Ateneo o presso l’Istituto Tecnico Superiore. Per favorire l’integrazione formativa nei due contesti, lavorativo e formativo, operano in forma coordinata il tutor aziendale e il tutor formativo anche al fine di favorire l’inserimento dell’apprendista nell’impresa.”

g) sostituire il paragrafo 13:

“Le imprese interessate ad attivare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca definiscono, con l’Ateneo, la tipologia di apprendistato da utilizzare (lauree – master – dottorati di ricerca –attività di ricerca) e i relativi contenuti formativi e organizzativi. Successivamente, l’Ateneo propone alla Regione i progetti concordati con le imprese ai fini della valutazione del finanziamento degli stessi.” con il seguente:

“Le imprese interessate ad attivare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca definiscono, con l’Ateneo di riferimento nel caso dei percorsi accademici, o con l’Istituto Tecnico Superiore nel caso del diploma tecnico superiore la tipologia di apprendistato da utilizzare e i relativi contenuti formativi e organizzativi. Successivamente, l’Ateneo o l’Istituto Tecnico Superiore propone alla Regione i progetti concordati con le imprese ai fini della valutazione del finanziamento degli stessi”;

Vista anche la pubblicazione e presentazione del Bando fabbrica Intelligente promosso dalla Regione Valle d’Aosta, con il quale si dà avvio alla collaborazione sancita dall’Accordo quadro con la Regione Piemonte in materia di ricerca, come approvato con DGR n. 47 – 2657 del 21 dicembre 2015;

considerato che tale Accordo quadro si propone di definire e governare la cooperazione nell’ambito della ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico tra le due regioni, anche attraverso l’incentivazione della presenza congiunta di imprese e organismi di ricerca piemontesi e valdostani in ampi partenariati per progetti di ricerca e sviluppo e che l’iniziativa della Regione Valle d’Aosta risulti prima attuazione normativa degli obiettivi strategici condivisi tra le due Regioni;

considerato altresì che il bando Fabbrica Intelligente della Valle d’Aosta ha la finalità di favorire la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale da parte di imprese industriali con sede operativa in Valle d’Aosta che promuovano lo sviluppo di tecnologie innovative e l’applicazione di sistemi avanzati di produzione, partecipando a progetti collaborativi che abbiano ricadute nei settori industriali applicabili alla “Fabbrica intelligente del futuro”, oggetto del Bando Piattaforma tecnologica “Fabbrica intelligente”, approvato dalla Regione Piemonte con determinazione n. 797 del 13.11.2015;

visto quanto indicato nel bando Fabbrica Intelligente della Valle d’Aosta per le imprese valdostane che, qualora trovino una collocazione funzionale ed integrata nel progetto proposto dai consorzi piemontesi, nella seconda fase della procedura, potranno aggregarsi ai partenariati selezionati e realizzare collaborazioni interregionali nell’ambito delle Piattaforme tecnologiche piemontesi;

valutata parimenti l’opportunità per i partenariati piemontesi, che risultino ammessi alla seconda fase della procedura legata al bando in oggetto, di accogliere all’interno dei progetti definitivi le

imprese valdostane che abbiano trovato una collocazione funzionale e integrata, purchè rispettosi dei requisiti di progetto;

restando invariata ogni altra condizione prevista dal Bando di cui trattasi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 95.2 dello Statuto della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il "Regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato";
- la DGR n. 47 – 2657 del 21 dicembre 2015 Approvazione schema di Accordo quadro tra Regione Piemonte e Regione Valle d'Aosta finalizzato alla collaborazione nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;

in conformità con gli indirizzi stabiliti dalla D.G.R. 17 – 2222 del 12.10.2015 relativa all'Accordo di programma tra il M.I.U.R e la Regione Piemonte, sottoscritto in data 24 luglio 2012, art. 3 "Settori di intervento e azioni", Azione 3 - Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente: indirizzi dell'iniziativa Piattaforma tecnologica regionale Fabbrica Intelligente;

determina

- di approvare le integrazioni al Bando "Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente", approvato con Determinazione n. 797 del 13.11.2015 di seguito indicate:

1) al paragrafo 6.2 del Bando, a pagina 26:

- in corrispondenza della dicitura "*Patrimonio Netto*" viene integrata la seguente definizione: "Patrimonio netto della singola impresa quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato, nei termini obbligatori previsti annualmente dalla legge e dall'Agenzia delle Entrate, presso la CCIAA alla data di presentazione della domanda";
- in corrispondenza della dicitura "*Patrimonio Netto*" viene apposta la seguente nota: "Per le imprese di nuova costituzione, in luogo del PN, si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo, verificabile da visura, qualora alla data di presentazione della domanda non sia ancora avvenuto il deposito del bilancio relativo al primo esercizio. Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare, sarà necessario fare riferimento ai quadri RE, RF e RG del modello Unico predisposti sulla base di un bilancio redatto da un professionista abilitato secondo le disposizioni normative vigenti. Ad incremento di PN potranno essere considerati: a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, nei termini di legge previsti, presso la CCIAA, che risulti deliberato e attestato da atto notarile registrato depositato presso la CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda, oppure, b) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio

approvato e depositato, nei termini obbligatori previsti dalla legge e dall'Agenzia delle Entrate, presso la CCIAA, risultanti da contabile bancaria.”

2) All'inizio del paragrafo 6.3 del Bando viene inserita la seguente integrazione:

“Sono esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (c.d. Clausola deggendorf – in applicazione dell'art. 1 comma 4 lettera a del Regolamento (CE) n. 651/2014).”

3) Al paragrafo 5.10 del Bando:

a) in corrispondenza del paragrafo “La disciplina regionale, definita di intesa tra le parti sociali e gli Atenei piemontesi, renderà disponibile i percorsi accademici e di specializzazione di seguito indicati:” viene aggiunto all'elenco previsto il punto specifico su “Apprendistato per il conseguimento del diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);

b) successivamente alla parte di cui sopra, viene inserita la seguente integrazione: “L'offerta formativa potrà essere realizzata dagli Atenei o dagli Istituti Tecnici Superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 operanti in Piemonte nell'ambito della programmazione regionale”;

c) in corrispondenza del paragrafo “Gli apprendisti saranno assunti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Job Acts) e dei relativi decreti attuativi. La disciplina contrattuale prevede:”, vengono aggiunte, all'elenco previsto e dopo il termine “Ateneo”, le specifiche “o Istituto Tecnico Superiore” e “o dell'Istituto Tecnico Superiore” nel primo punto elenco, e “o dall'Istituto Tecnico Superiore” nel secondo punto elenco;

d) in corrispondenza del paragrafo 5, successivamente a “formazione interna, ovvero presso l'impresa, ed esterna, ovvero presso l'Ateneo” viene aggiunta l'integrazione “o presso l'Istituto Tecnico Superiore”;

e) in corrispondenza del paragrafo 8, prima di “e non costituisce aggravio burocratico per l'impresa” viene aggiunta l'integrazione “o Istituto Tecnico Superiore”;

f) il paragrafo 7: “L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna, ovvero presso l'impresa, ed esterna, ovvero presso l'Ateneo. Per favorire l'integrazione formativa nei due contesti, lavorativo e accademico, operano in forma coordinata il tutor aziendale e il tutor accademico anche al fine di favorire l'inserimento dell'apprendista nell'impresa.” viene sostituito con il seguente:

“L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna, ovvero presso l'impresa, ed esterna, ovvero presso l'Ateneo o presso l'Istituto Tecnico Superiore. Per favorire l'integrazione formativa nei due contesti, lavorativo e formativo, operano in forma coordinata il tutor aziendale e il tutor formativo anche al fine di favorire l'inserimento dell'apprendista nell'impresa.”

g) il paragrafo 13: “Le imprese interessate ad attivare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca definiscono, con l'Ateneo, la tipologia di apprendistato da utilizzare (lauree – master – dottorati di ricerca –attività di ricerca) e i relativi contenuti formativi e organizzativi. Successivamente, l'Ateneo propone alla Regione i progetti concordati con le imprese ai fini della valutazione del finanziamento degli stessi.” Viene sostituito con il seguente:

“Le imprese interessate ad attivare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca definiscono, con l'Ateneo di riferimento nel caso dei percorsi accademici, o con l'Istituto Tecnico Superiore nel caso del diploma tecnico superiore la tipologia di apprendistato da utilizzare e i relativi contenuti formativi e organizzativi. Successivamente, l'Ateneo o l'Istituto Tecnico

Superiore propone alla Regione i progetti concordati con le imprese ai fini della valutazione del finanziamento degli stessi”;

- di prevedere, senza ulteriori integrazioni al bando e sulla base del citato Accordo quadro con la Regione Piemonte in materia di ricerca, approvato con DGR n. 47 – 2657 del 21 dicembre 2015, e del bando di recente pubblicazione sulla Fabbrica Intelligente da parte della Regione Valle d’Aosta, la possibilità che i partenariati piemontesi ammessi alla seconda fase della procedura legata al bando in oggetto, accolgano all’interno dei progetti di dettaglio le imprese valdostane beneficiarie del nuovo bando sulla Fabbrica Intelligente proposto dalla Regione Valle d’Aosta, qualora queste abbiano trovato una collocazione funzionale ed integrata all’interno del partenariato di progetto stesso e rispettandone i requisiti.

- resta invariata ogni altra condizione prevista dal Bando di cui trattasi.

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione se ne dispone la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/2010.

Il Dirigente Responsabile
Ing. Vincenzo Zezza